

CAPO II - AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.

N. 45 DEL 27.4.2010

ART. 29 – Oggetto degli incarichi

1. Le norme di cui al presente articolo e successivi disciplinano l'affidamento ai sensi dell'art. 3 commi 54, 55, 56 e 57 Legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008 di incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa indipendentemente dall'oggetto della prestazione.
2. Il presente articolo è predisposto nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 27.03.2008
3. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli incarichi relativi:
  - alle progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004.
  - alle prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - alla rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno del Comune.

ART. 30 – Limiti di affidamento degli incarichi

1. L'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione comunale è consentito per lo svolgimento di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa indipendentemente dall'oggetto della prestazione che:
  - attengano alle materie di competenza del Comune o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale o inserito nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio Previsionale e Programmatica.
  - possano essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane interne certificate dal Responsabile del Servizio
  - riguardano prestazioni e materie di particolare complessità che richiedano competenza ed esperienza specifiche ed altamente qualificate progetti specifici.
2. Gli incarichi suddetti debbono essere conferiti per un tempo determinato.
3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
  - siano titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti o istituti che siano concessionari del Comune o che abbiano rapporti contrattuali di appalto con il medesimo, che sino parte di procedimenti amministrativi comunali non conclusi o che abbiano lite pendente con il Comune;
  - siano consulenti o prestino qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
  - ricoprano cariche negli organi comunali od in quelli di società od enti partecipati dal Comune;
  - si siano resi consapevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;

- si trovino nelle condizioni dalle quali disposizioni speciali facciano derivare il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta.

#### ART. 31 – Criteri e modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Responsabile di Servizio competente. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono esplicitate le ragioni della necessità dell'incarico stesso ed evidenziato il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo.
2. I soggetti da incaricare sono individuati mediante le procedure e con i criteri indicati dal D.Lgs. n. 163/2006. Il bando dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - prestazione da svolgere;
  - competenze ed esperienze minime richieste;
  - termine massimo di adempimento della prestazione;
  - compenso complessivo massimo previsto, al netto di I.V.A. e di altri accessori di legge che debbono essere correlati della professionalità richiesta;
  - i requisiti per l'ammissione ed i criteri per l'aggiudicazione.
3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire mediante procedura comparativa senza previa pubblicazione di un bando, purchè nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di almeno cinque soggetti.
4. Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure selettive di natura concorsuale e che da esse può prescindere solo in circostanze del tutto particolari quali:
  - procedura concorsuale andata deserta;
  - unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
5. Gli incarichi conferiti sono regolati, a pena di nullità del conferimento, da apposito contratto scritto, nel quale vanno determinati precisamente almeno i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'incarico;
  - b) il tempo di esecuzione dell'incarico;
  - c) l'entità od i criteri di determinazione del corrispettivo ed i relativi tempi di pagamento;
  - d) le penali per la ritardata esecuzione dell'incarico.

#### ART. 32 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente articolo è fissato nel Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 3 comma 56 L. 244/2007 come sostituito dall'art. 46 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

#### ART. 33 – Controllo dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti

1. Il Revisore dei conti vigila sulla regolarità, sotto il profilo contabile, finanziario ed economico, dei conferimenti degli incarichi, con particolare riferimento all’osservanza del limite di spesa di cui al precedente comma.
2. Gli atti di spesa per gli incarichi sono sottoposti al preventivo controllo del Revisore. Quelli di importo superiore ai 5.000 euro IVA esclusa devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima

#### ART. 34 – Pubblicità

1. I provvedimenti relativi per il conferimento degli incarichi di cui si tratta con l’indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, devono essere pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L’Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l’oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

#### ART. 35 - Estensione

Le Società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli Enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.